



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Brindisi, in persona dell'avv. Francesca Vilei, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 3968/2017 R.G. promossa

DA

[REDACTED] rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Stanisci, in virtù di mandato in atti;

OPPONENTE

CONTRO

PREFETTURA DI BRINDISI, costituita a mezzo funzionario delegato;

CONVENUTO

OGGETTO: opposizione avverso sanzione amministrativa.

All'udienza dell'1.12.2017 la causa veniva decisa con dispositivo letto in pubblica udienza e con riserva dei motivi entro giorni sessanta.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 24.7.2017, **[REDACTED]** proponeva opposizione avverso il verbale elevato dai Carabinieri di Cisternino il 24.6.2017 con cui veniva contestata la violazione dell'art. 214 comma 8° Codice della Strada, perché circolava alla guida del veicolo tg. EN971BB nonostante lo stesso fosse sottoposto a fermo amministrativo con

SENT. N. <u>2540/17</u>
R.G. N. <u>3968/17</u>
Cron. N. <u>15132/17</u>
Rep. N. _____

provvedimento iscritto in data 23/6/2017.

Eccepiva l'opponente di non essere a conoscenza del fermo e di averlo appreso in quel momento. Successivamente si recava presso gli uffici per pagare il debito, sia pure prescritto, pur di ottenere la cancellazione del provvedimento.

Si costituiva la Prefettura di Brindisi, contestando quanto dedotto dal ricorrente e concludendo per il rigetto del ricorso.

All'udienza dell'1.12.2017, dopo la discussione, la causa veniva decisa con dispositivo letto in pubblica udienza e con riserva del deposito dei motivi entro giorni sessanta.


MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato.

Tenuto conto che il provvedimento di fermo è stato iscritto il giorno precedente alla data della contestazione, è ragionevole ritenere che l'opponente non fosse a conoscenza dell'iscrizione. Va richiamato in proposito quanto affermato dalla Corte di cassazione: " nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa il giudice di merito deve verificare ove la sua mancanza costituisca motivo di opposizione-la configurabilità o meno dell'elemento psicologico della colpa nella commissione dell'illecito, previsto dall'art. 3 L. 689/1981 e quindi la conoscenza o la conoscibilità, secondo l'ordinaria diligenza dei presupposti di fatto dell'illecito" (Cass. 21188/2005). Ricorre pertanto nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 L. 689/81, in base alla quale, "nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa".

Per tale motivo, l'opposizione va accolta.

Per giusti motivi, si compensano le spese del giudizio



P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Brindisi, definitivamente decidendo sull'opposizione proposta da [redacted] nei confronti del Prefetto di Brindisi, così provvede:

- accoglie l'opposizione;
- per l'effetto, annulla il verbale di contestazione elevato dai Carabinieri di Cisternino il 24.6.2017 n. 764778421;
- spese compensate.

Così deciso in Brindisi l'1.12.2017

Depositato in Cancelleria il 27 DIC 2017
Dott. avv. VILEI

IL GIUDICE DI PACE

Avv. Francesca VILEI

